

## LA PROSPETTIVA DELLA FRATERNITÀ NEL PENSIERO DI JOHN RAWLS

MARCO MARTINO

*La volpe sa molte cose, ma il riccio ne sa una grande*  
Archiloco

Nel suo testo *Una teoria della giustizia*, John Rawls associa il principio di differenza, da lui creato, al concetto di fraternità, richiamando l'attenzione sul trittico rivoluzionario del 1789: «Libertà, uguaglianza, fraternità». Quello di dare contenuti razionali alla fraternità, vagliando le sue capacità di reale concretezza, è certamente un lavoro che merita attenzione ed approfondimento.

È opportuno, prima di trattare il tema specifico, introdurre alle idee fondamentali della teoria di Rawls, in modo da collocare il principio di differenza nella sua propria dimensione teorica.

### 1. UNA TEORIA DELLA GIUSTIZIA: IDEE FONDAMENTALI

L'opera di J. Rawls, *Una teoria della giustizia*, ha riaperto il dibattito filosofico-politico rappresentando una svolta radicale in questo ambito di problematiche.

Esce nel 1971 raccogliendo le idee sviluppate in sei articoli pubblicati nella decade precedente e, dato lo spirito di completa rifondazione della convivenza civile e morale che la ispira, la pubblicazione suscita l'interesse di una grande quantità di lettori,

ben oltre la stretta cerchia degli addetti ai lavori. Le reazioni non tardano ad arrivare.

Perfino Nozick, pensatore dello “stato minimo” e suo principale avversario teorico, non usa mezzi termini: «I filosofi politici d’ora in poi dovranno lavorare con la teoria di Rawls o dovranno spiegare perché non lo fanno»<sup>11</sup>.

Gli anni in cui scrive sono caratterizzati da una vera e propria crisi della filosofia politica indissolubilmente legata a quella che è stata definita “crisi delle ideologie”. Rawls riconosce questa crisi e decide di darsi un grande compito: riformulare una teoria politica che affronti i nodi principali della convivenza umana. L’opera si presenta infatti non solo come teoria politica ma come visione del mondo, diventando un classico della filosofia morale<sup>2</sup>.

*Una teoria della giustizia* può essere paragonata ad una procedura di costruzione politico-giuridica tendente a trovare un

<sup>1</sup> Z. Nozick, *Anarchy, State and Utopia*, Basic Book, New York 1974, p. 182.

<sup>2</sup> Rawls attribuisce alla filosofia politica quattro possibili ruoli (che riassumiamo brevemente):

- il primo è eminentemente pratico: risolvere la questione dell’ordine (trovare una base comune e razionale di accordo);

- il secondo è un ruolo orientativo (contribuisce a determinare l’idea che gli uomini si fanno delle loro istituzioni politiche e sociali);

- il terzo è il ruolo della riconciliazione: la filosofia politica può tentare di placare la nostra rabbia (come è sottolineato da Hegel nella *Filosofia del diritto*), dimostrando che le istituzioni nascono razionali ed è l’evoluzione del tempo a renderle come sono oggi. Qui è pertinente un celebre motto hegeliano, citato dallo stesso Rawls: «quando guardiamo al mondo razionalmente, il mondo guarda razionalmente a noi», in altri termini vuole che noi affermiamo il nostro mondo sociale positivamente, e non con un atteggiamento di semplice rassegnazione;

- l’ultimo è una variante del terzo, la filosofia politica deve sempre interrogarsi sul senso del pluralismo ragionevole come opportunità o come ostacolo, e tentare di dimostrare o l’una o l’altro.

Il tentativo di Rawls rientra nella prospettiva di una *filosofia politica riconciliativa*. Egli afferma infatti: «Non siamo più costretti a considerare la società come luogo ostile in cui prevalgono volontà di oppressione, crudeltà e dominio, sorrette dal pregiudizio e dalla follia. Forse questo non allevierà le nostre sofferenze... ma potremo sempre credere che in sé il mondo non sia inospitale verso la giustizia politica e i suoi beni, che il nostro mondo sociale avrebbe potuto essere migliore, che per quelli che vivranno in un tempo e un luogo diversi ci sia speranza». J. Rawls, *Giustizia come equità*, Feltrinelli, Milano 2006, p. 43.

accordo nelle società democratiche e costituzionali, dove la richiesta di libertà e di partecipazione permettono la presenza di diverse credenze religiose e concezioni filosofiche all'interno della società.

Secondo quanto dice Rawls: «una teoria della giustizia caratterizza la nostra sensibilità morale quando i giudizi che formuliamo tutti i giorni trovano accordo con i principi della teoria stessa». Possiamo dunque comprendere appieno la teoria della giustizia rawlsiana nel momento in cui la leggiamo in prospettiva fondante, ovvero come la ricerca politico-giuridica di una procedura capace di elaborare i criteri normativi, così come le regole grammaticali fondano la possibilità di leggere e comprendere la lingua di una determinata popolazione e come una razionalità funzionante è presupposta alla comprensione dei giudizi e del pensiero <sup>3</sup>.

L'intento di Rawls è quello di delineare i principi fondamentali di una *società giusta o bene-ordinata* nella quale benefici ed oneri siano distribuiti equamente fra gli individui.

La giustizia è il primo requisito delle istituzioni sociali così come la verità lo è dei sistemi di pensiero. Una teoria, per quanto semplice ed elegante, deve essere abbandonata o modificata se non è vera. Allo stesso modo, leggi e istituzioni, non importa quanto efficienti e ben congegnate, devono essere riformate o abolite se sono ingiuste <sup>4</sup>.

È questa l'idea enunciata nella prima pagina di *Una teoria della giustizia*: il problema della filosofia politica, si intuisce da queste prime righe, non è legato alla ricerca del bene comune, ma ad un'adeguata nozione di giustizia. Il concetto di giusto deve essere considerato prioritario rispetto al bene nella teoria mora-

<sup>3</sup> M. D. Rigoli, *Rawls e Kant, dal contrattualismo alla globalizzazione*, in «Humana.Mente» n. 7 (2008), p. 122.

<sup>4</sup> John Rawls, *Una teoria della giustizia*, Feltrinelli, Milano 1982, p. 21.

le<sup>5</sup>; se avvenisse il contrario non si riuscirebbe più ad ottenere una definizione autonoma ed indipendente di giustizia. Se il bene è ciò che conta, infatti, tutto ciò che massimizza il bene non può che essere giusto e ciò comporta, non di rado, conseguenze moralmente pericolose<sup>6</sup>. Si deve invece realizzare una società *bene-ordinata*, dotata di una *concezione pubblica di giustizia*, di cui Rawls enuclea i primi punti: i principi di giustizia devono essere *pubblici, riconosciuti ed accettati dai cooperanti*<sup>7</sup>, *generali*<sup>8</sup>, *universali*<sup>9</sup>, *definitivi*<sup>10</sup> e devono essere in grado di imporre un ordinamento transitivo alle pretese in conflitto<sup>11</sup>; ciò che è giusto o ingiusto non è posto in discussione dopo la scelta iniziale<sup>12</sup>.

Per individuare i principi che regolano una società giusta Rawls usa un metodo astratto: immagina una situazione iniziale in cui nessuno conosce la propria posizione nella società, non sa se è contadino o imprenditore, ricco o povero; non sa neppure se è padre o figlio, uomo o donna. Non sa nulla quindi della sua situazione *particolare*. È a conoscenza tuttavia di fatti *generali*, e cioè dei vari principi che possono regolare una qualsiasi società: principi di utilità, efficienza, egoismo, libertà, eguaglianza, ecc.

<sup>5</sup> Come scrive Alessandro Ferrara: «Rawls, benché rifugga dall'uso di questo termine, intende la sua teoria della giustizia come *neutrale* non già nel senso che essa non presupponga nulla riguardo al bene, bensì nel senso che la sua accettazione non dipende dall'accettazione di teorie o concezioni del bene controverse, ossia controverse all'interno dello spazio del dibattito pubblico delle società democratiche. Come ogni teoria liberale della giustizia, anche la "giustizia come equità" di Rawls aspira a collocarsi in uno spazio neutrale rispetto alle diverse concezioni morali che si contendono il campo della sfera pubblica delle democrazie moderne», A. Ferrara, *Giustizia e giudizio*, Laterza, Roma-Bari 2000, p. XXI.

<sup>6</sup> La priorità della giustizia è il centro della critica di Rawls all'utilitarismo, che, volendo massimizzare la felicità comune (vista come somma delle felicità individuali), può giungere a considerare legittima, in certi casi, la violazione di alcune libertà fondamentali.

<sup>7</sup> J. Rawls, *Una teoria della giustizia*, cit., p. 31.

<sup>8</sup> *Ibid.*, p. 121.

<sup>9</sup> *Ibid.*, p. 122.

<sup>10</sup> *Ibid.*, p. 124.

<sup>11</sup> *Ibid.*, p. 123.

<sup>12</sup> *Ibid.*, p. 22.

Quali principi, in questa iniziale situazione, verrebbero scelti? La decisione dovrebbe essere presa in quella che Rawls chiama la *posizione originaria*<sup>13</sup>, una *sequenza di accordi ipotetici*, nella quale ciascun individuo deve compiere la scelta dei principi fondamentali sulla base, come abbiamo visto, di una restrizione dell'informazione; si decide perciò sotto un *velo di ignoranza*, perché si ignora il proprio *status* sociale e i ruoli che si occupano nella società; si danno invece per scontate due condizioni: *obiettività* e *contemporaneità* (si considerano genitori, nonni, bisnonni, figli, nipoti e pronipoti come se fossero contemporanei).

Quali principi scegliereste voi, non essendo a conoscenza di tutte queste cose<sup>14</sup>?

È da questa ipotetica situazione che, secondo Rawls, si può ricavare un criterio di scelta che ci permette di raggiungere l'obiettivo: la regola del *maximin* (*maximum minimorum*<sup>15</sup>); essa consiste nell'ottenere il maggior risultato utile dalla peggiore situazione possibile<sup>16</sup>. Ora, secondo Rawls, esistono due soli

<sup>13</sup> Il concetto di posizione originaria fa di Rawls, il massimo esponente, ai giorni nostri, del neocontrattualismo. Rawls, pur non facendo uso di nozioni come *volontà* e *consenso*, fa propria quella di *contratto sociale* per mostrare quali caratteristiche debbano avere le istituzioni per rispondere ai criteri di giustizia (come equità). Gli sviluppi del neocontrattualismo sembrano andare verso una proiezione della teoria rawlsiana del contratto sociale a livello di giustizia internazionale: pensatori come C.R. Beitz propongono di allargare il campo della "posizione originaria" in modo da poter applicare i principi di giustizia al mondo intero. Per una lettura del pensiero di Beitz in relazione proprio al principio di differenza pensato da Rawls: P. Ferrara, *La fraternità nella teoria politica internazionale*, in A.M. Baggio, *Il principio dimenticato. La fraternità nella riflessione politologica contemporanea*, Città Nuova, Roma 2007.

<sup>14</sup> Cf. J. Rawls, *Una teoria della giustizia*, cit., p.136.

<sup>15</sup> *Ibid.*, p. 138.

<sup>16</sup> C'è quindi un collegamento tra il principio di differenza, che tratteremo a breve (inteso da Rawls come unità dei diversi in una condizione di ideale fratellanza), e la regola del *maximin* (abbreviazione di *maximum minimorum*) estratta dalle teorie dei giochi e dalle dottrine economiche. Secondo tali teorie si tratta di massimizzare i guadagni minimi e minimizzare le perdite massime. Portata nell'ambito della teoria della giustizia, la regola del *maximin* consente di considerare il sistema sociale dal punto di vista dell'individuo svantaggiato. In quest'ottica «le ineguaglianze sono permesse quando massimizzano, o almeno contribuiscono generalmente a migliorare, le aspettative di lungo periodo del

principi che possono condurre ad un simile risultato, e cioè il principio di *libertà* e quello di *uguaglianza*, opportunamente riformulato <sup>17</sup>.

Si arriva così ad enunciare i due principi che dovrebbero reggere una società intesa come equo sistema di cooperazione nel tempo da una generazione alle successive:

1) *Ogni persona ha lo stesso titolo indefettibile a uno schema pienamente adeguato di uguali libertà di base compatibile con un identico schema di libertà per tutti gli altri.*

2) *Le disuguaglianze sociali ed economiche devono soddisfare due condizioni: primo, devono essere associate a cariche e posizioni aperte a tutti in condizioni di equa uguaglianza delle opportunità; secondo, devono dare il massimo beneficio ai membri meno avvantaggiati della società (principio di differenza).*

gruppo meno fortunato della società». A tale regola si attengono gli individui collocati nella posizione originaria dalla finzione teorica elaborata da Rawls. Qualora essi scegliessero i due principi di giustizia, essi non farebbero che applicare «la soluzione di *maximin* al problema della giustizia sociale».

<sup>17</sup> Rawls attribuisce a Kant l'ispirazione della sua teoria, come chiaramente dice nel seguente brano: «Credo che Kant abbia sostenuto che una persona agisce autonomamente quando i principi della sua azione sono scelti da lui come l'espressione più adeguata possibile della sua natura di essere razionale libero ed eguale. I principi in base ai quali agisce non vanno adottati a causa della sua posizione sociale o delle sue doti naturali, o in funzione del particolare tipo di società in cui vive, o di ciò che gli capita di volere. Agire in base a questi principi significherebbe agire in modo eteronomo. Il velo di ignoranza priva le persone nella posizione originaria delle conoscenze che le metterebbero in grado di scegliere principi eteronomi. Le parti giungono insieme alla loro scelta, in quanto persone razionali libere ed eguali, conoscendo solo quelle circostanze che fanno sorgere il bisogno di principi di giustizia», J. Rawls, *Una teoria della giustizia*, cit., p. 216. Inoltre, approfondendo il rapporto con Kant, Rawls proclama che i principi di giustizia sono da considerarsi come "imperativi categorici" nel senso kantiano, ovvero intesi come principi di condotta morale che si addicono ad una persona in virtù della sua natura di essere razionale, libero ed eguale.

Le varie forme di libertà<sup>18</sup> hanno, nella teoria di Rawls, la priorità *assoluta* rispetto ad ogni altro principio morale: non sono perciò ammesse riduzioni di libertà in cambio di una maggiore uguaglianza, o di maggiore efficienza economica, neppure in cambio di maggiore benessere. *L'equa libertà è, secondo Rawls, il bene più prezioso di una società giusta*, e non è mai oggetto di compromesso; il valore della libertà, osserva però l'Autore, non è uguale per tutti<sup>19</sup>.

Dopo il principio di libertà, Rawls pone quello di uguaglianza, che riformula intorno al *principio di differenza*<sup>20</sup>: esso stabilisce che sono ammesse *solo* quelle disuguaglianze che si risolvono a favore dei meno avvantaggiati<sup>21</sup>. Un principio che riguarda quindi l'uguaglianza distributiva.

<sup>18</sup> Rawls articola varie tipologie di libertà fondamentali:

- la libertà politica: diritto di voto, attivo e passivo;
- la libertà di parola e di riunione;
- la libertà di pensiero;
- la libertà personale e quella di possedere la proprietà privata;
- la libertà dall'arresto e dalla detenzione arbitrari.

<sup>19</sup> Cf. *ibid.*, p. 178.

<sup>20</sup> Dunque, secondo Rawls, le disuguaglianze sociali ed economiche sono giuste soltanto nella misura in cui promuovono il benessere dei più svantaggiati. Rawls precisa che «assumendo di avere istituzioni che assicurino eguale libertà e parità di opportunità per tutti, le aspettative di coloro che sono in una situazione migliore sono giuste se, e solo se, funzionano come parte di uno schema che migliora le aspettative dei membri meno avvantaggiati della società». Il secondo principio di giustizia così prospetta la necessità di *riparazione degli svantaggi dei meno favoriti*. Che in una società vi siano differenze, è un dato di fatto. Ebbene, la giustizia delle istituzioni dipende da come queste trattano tali differenze. Secondo la teoria di Rawls dovrà quindi essere sempre rispettato il cosiddetto principio del *maximum minimorum* (vedi nota 16).

<sup>21</sup> Rawls specifica che al primo principio di giustizia spetta la priorità; questa priorità significa che il secondo principio, di cui è parte quello di differenza, va sempre applicato sullo sfondo di istituzioni che soddisfano i requisiti del primo.